

**GENUS & REPRESENTATION'S PATH: IL NEUTRO NELLA CULTURA
OCCIDENTALE PER UNA NEUTRALIZZAZIONE DEI CONCETTI GIURIDICI
STUDIO OLTRE LE DISCRIMINAZIONI TRA UOMO E DONNA**

di Renato Rolli e Angelo Costa¹

Je définis le Neutre comme ce qui déjoue le paradigme [...] Le paradigme, c'est quoi? C'est l'opposition de deux termes virtuels dont j'actualise l'un, pour parler, pour produire du sens. [...] [L]e paradigme, c'est le ressort du sens; là où il y a sens, il y a paradigme, et là où il y a paradigme (opposition), il y a sens. D'où la pensée d'une création structurale qui défait, annule ou contraire le binarisme implacable du paradigme, par recours à un troisième terme → le tertium

Barthes, *Le Neutre*

PARTE PRIMA

RAPPRESENTANZA DI GENERE, TRA UGUAGLIANZA, PARI OPPORTUNITA' E DISCRIMINAZIONE

Attraverso questa breve riflessione ci si propone di descrivere quella che ormai è una consolidata tendenza nazionale e comunitaria (*rectius* europea) diretta ad adottare provvedimenti tesi a favorire una maggiore presenza e partecipazione femminile nei quadri istituzionali (la cd. rappresentanza di genere). Un tema, questo, che si collega ai concetti uguaglianza, pari opportunità e discriminazione: le pari opportunità, intese, come pari condizioni di partenza nell'accesso alla carica e agli uffici pubblici, che sottintende il divieto di norme che pongono discriminazione in virtù di requisiti soggettivi, quali il sesso. Un'importante tematica è quella delle cd. quote rosa, cioè una percentuale di posti riservati a un

¹ Il presente lavoro è volutamente diviso in *parti* al fine di dare ancor più unitarietà alla ricerca. La prima parte è da attribuire a Renato Rolli, la seconda ad Angelo Costa, la terza ad entrambi gli autori.

gruppo specifico, volto a correggere un precedente squilibrio, concernenti le posizioni decisionali o l'accesso ai posti di lavoro².

In Italia, in un primo momento, la giurisprudenza costituzionale si dichiarò sfavorevole all'introduzione di quote di lista perché la candidabilità e l'eleggibilità non potevano dipendere dal genere maschile o femminile e che fosse inammissibile una misura che diminuisse “per taluni cittadini il contenuto concreto di un diritto fondamentale in favore di altri, appartenente a un gruppo che si ritiene svantaggiato”³. A seguito, però della riforma costituzionale dell'art. 117, comma 7⁴ la Consulta modificò i propri orientamenti: si vuole soltanto garantire “l'equilibrio per la parità di accesso alle consultazioni”⁵, evitando candidature monogenere e “ [...] promuovendo condizioni di parità per l'accesso di uomini e donne alla carica di consigliere regionale mediante azioni positive”⁶. Tali orientamenti sono stati supportati dalla riforma costituzionale dell'art.

² Definizione data dalla Commissione Europea. Va ricordato, inoltre, che le quote non garantiscono, nelle intenzioni del legislatore, l'elezione, ma riguardano soltanto le pari opportunità di presentare la propria candidatura, evitando che le liste siano monopolizzate dai rappresentanti di genere maschile.

³ Sent. n. 422/95.

⁴ “Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.” A seguito di questa riforma, “il legislatore regionale, dunque, è oggi *obbligato* a prevedere norme finalizzate al riequilibrio della rappresentanza dal punto di vista del genere [...]. Per quanto concerne specificatamente l'accesso alle cariche elettive sarebbe opportuno che gli statuti non limitassero alla ulteriore [...] previsione di norme programmatiche e di principio, ma che contenessero vere e proprie *regole di riequilibrio* concernenti la futura legislazione regionale, elettorale e/o di contorno (relative alla selezione delle candidature, alla composizione delle liste, alla opportuna modulazione dei finanziamenti e dei rimborsi elettorali), G. BRUNELLI, *Riequilibrio di genere nella rappresentanza politica: la parola al legislatore regionale*, in www.federalismi.it, 2003, p. 2.

⁵ Sent. n. 49/2003.

⁶ Sent. n. 4/2010, relativamente alla legge elettorale della Regione Campania che aveva stabilito che in ogni lista nessuno dei due sessi potesse essere rappresentato in misura superiore ai 2/3, nonché la facoltà per l'elettore di esprimere una doppia preferenza, dove la seconda doveva riguardare necessariamente un componente di sesso diverso da quello cui era stata data la prima preferenza.

51Cost.⁷ con l'obiettivo di promuovere attraverso "appositi provvedimenti" la parità di accesso nelle cariche e negli uffici pubblici, stimolando il legislatore ad individuare soluzioni e strumenti adeguati per porre fine al problema della scarsa rappresentanza femminile nella vita pubblica e istituzionale.

Il nuovo art. 51 si collega oltre che all'art. 117, anche al fondamentale principio di eguaglianza: tra eguaglianza e pari opportunità c'è un "rapporto di continenza"⁸, perché le pari opportunità sono espressione del principio di eguaglianza sostanziale⁹, da cui discendono il divieto di norme discriminatorie e la conseguente promozione del principio in esame, il quale si erge a canone di legittimità dell'azione amministrativa, legittimando, altresì, l'annullamento di provvedimenti amministrativi lesivi di siffatto principio. La norma costituzionale legittima le azioni per favorire il pieno equilibrio di genere, offrendo copertura costituzionale alle cd. azioni positive. Come attestato dalla giurisprudenza amministrativa¹⁰, il principio in esame è una norma vincolante e non programmatica che deve essere attuata da tutti gli attori istituzionali e a qualsiasi livello, senza distinzione circa la natura legislativa, regolamentare o

⁷ Legge costituzionale n. 30/2003.

⁸ TAR Sardegna, Sez. II, sent. n. 864/2011.

⁹ Il principio di eguaglianza sostanziale (art. 3, comma secondo Cost.) va a 'braccetto' con quello formale, in quanto "Il Costituente ha [...] riconosciuto che non è sufficiente stabilire il principio dell'eguaglianza giuridica cittadini (art. 3, comma I), quando esistono ostacoli di ordine economico e sociale che limitano *di fatto* la loro libertà ed eguaglianza, impedendo che siano effettive; ed ha, pertanto, coerentemente assegnato alla Repubblica (vale a dire al legislatore ed a tutti i pubblici poteri) il compito di rimuovere siffatti ostacoli, affinché tutti i cittadini [...] siano posti *sullo stesso punto di partenza, abbiano le medesime opportunità* (il corsivo è nostro), possano godere, tutti alla pari, dei medesimi diritti loro formalmente riconosciuti dalla Costituzione.", T. MARTINES, *Diritto Costituzionale*, undicesima edizione interamente riveduta da G. SILVESTRI, Giuffrè, Milano, 2005, p. 528. Cfr. R. BIN – G. PITRUZZELLA, *Diritto costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 449 – 451.

¹⁰ Cfr. TAR Puglia, sent. n. 622/2010; TAR Sicilia, Sez. I, sent. n. 14310/2010; TAR Campania, sent. n. 1985/2011; TAR Reggio, sent. n. 750/2011; TAR Lombardia Brescia, Sez. II, sent. n. 1/2012; TAR Puglia Bari, Sez. I, sent. n. 79/2012; TAR Puglia Lecce, Sez. I, sent. n. 1162/2012; TAR Umbria, Sez. I, sent. n. 242/2012; TAR Reggio, sent. n. 589/2012; Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 3670/2012; TAR Sardegna, Sez. II, sent. n. 84/2013; TAR Puglia Lecce, Sez. I, sent. n. 289/2013.

amministrativa dei provvedimenti, giacché l'ordinamento colloca in primo piano i principi della parità e dell'equilibrio rappresentativo di genere, i quali trovano piena ed effettiva consacrazione costituzionale. Infatti, "organi squilibrati nella rappresentanza di genere, [...] oltre ad evidenziare un deficit di rappresentanza democratica dell'articolata composizione del tessuto sociale e del corpo elettorale, risultano anche potenzialmente carenti sul piano della funzionalità, perché sprovvisti dell'apporto collaborativo del genere non adeguatamente rappresentativo"¹¹.

Tali orientamenti rendono possibile l'adozione di appositi provvedimenti tesi a parificare uomini e donne laddove queste siano sottorappresentate nei settori della vita pubblica, non solo politica, ma anche economico – sociale (le cd. azioni positive). Tali azioni sono promosse dal codice di pari opportunità – d lgs n. 198/2006 – che ha reso possibile, negli ultimi tempi, l'adozione di due importanti provvedimenti: il decreto presidenziale n. 251/2012, volto a consentire parità di accesso negli organi di amministrazione e controllo in società controllate dalla P.A., fissando una quota minima di presenza femminile pari a 1/3 dei componenti di tali organi. L'altra misura importante è la legge n. 215/2012, tesa a incrementare la partecipazione femminile negli organi elettivi e non del governo locale, evitando il formarsi delle cc. dd. giunte monosesso. Importanti modifiche vengono effettuate all'art. 46 Tuel, il quale consacra l'esigenza di favorire Giunte in cui ci sia la presenza di entrambi i sessi e all'art. 6 del medesimo Testo Unico, in cui si statuisce che le modifiche devono essere recepite negli statuti comunali affinché si formino Giunte in cui ci sia una presenza paritaria di uomini e donne¹².

¹¹ TAR Lazio, Sez. II, sent. n. 6673/2011.

¹² "Con la legge 215/2012 per la prima volta dalla riforma dell'articolo 51 della Costituzione italiana il Parlamento ha dato una prima applicazione concreta all'adozione di appositi provvedimenti per la promozione delle pari opportunità [...] .Il legislatore nazionale ha saputo recepire quanto proveniva dalle sempre più frequenti interpretazioni giurisprudenziali [...] facendosi interprete di un sempre più delineato input della società civile [...] affinché la parità dei generi sancita dalla Carta Costituzionale sia assunta dagli attori politici come canone della propria azione a livello amministrativo e non debba più essere ottenuta davanti al giudice", F. RAGNO, *Pari opportunità: con la legge 215/2012 mai più giunte mono – genere*, in *Nomos, Le attualità del diritto*, 2012.

Quello della parità tra i sessi è stato un problema avvertito anche dal sentimento sociale europeo; è del 1953, infatti, la Convenzione sui diritti politici stipulata a New York, nonché la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna, adottata anch'essa a New York nel 1979: entrambi prevedevano il diritto delle donne di votare e di essere elette in condizioni di parità con gli uomini. Si aggiunga anche l'art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE che promuove la parità di accesso nei settori lavorativi, occupazionali e retributivi, legittimando altresì misure a vantaggio del sesso sottorappresentato. Tale norma ha avuto una significativa influenza sulle legislazioni nazionali, in quanto essa esprime principi comuni agli ordinamenti europei, come riconosciuto anche dalla Consulta con sentenza n. 135/2002. Sempre in ambito comunitario, si può segnalare la risoluzione n. 169 del 1988, con la quale il Parlamento europeo promuoveva l'adozione, da parte dei partiti, di quote di riserva per le candidature femminili.

Questi interventi sono stati partoriti alla luce del fatto che, sebbene l'elettorato attivo e passivo europeo sia rappresentato prevalentemente da donne, ad esse è "dedicato" poco spazio all'interno degli organismi istituzionali nazionali e comunitari; inoltre, è constatato che, per una adeguata rappresentatività degli interessi del sesso femminile, una soglia percentuale che parifichi la presenza dei due generi sia una condizione essenziale per la democrazia paritaria¹³, così come il *favor* verso le azioni positive: inizialmente, anche qui la Corte di Giustizia si dichiarò a sfavore dell'ammissibilità di siffatte misure¹⁴, ma in seguito riconobbe che provvedimenti di siffatta natura miravano a eliminare una situazione di svantaggio di cui era destinatario il genere femminile, riconoscendo in esse un'applicazione e non una deroga al principio di eguaglianza sostanziale; misure che però, devono essere attuate sulla base di criteri trasparenti, proporzionali e non arbitrari¹⁵. Queste pronunce hanno favorito provvedimenti miranti a

¹³ Si rimanda a *Pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive*, dossier redatto dal Senato della Repubblica nel 2005 e disponibile in www.retepariopportunita.it

¹⁴ Sent. Kalanke, C – 450/93.

¹⁵ Cfr. sent. Marschall, C – 409/95; sent. Badeck, C – 158/97; sent. Abrahamsson, C – 407/98; sent. Lommers, C – 476/99; sent. Briheche, C – 319/03.

promuovere la parità di accesso nella vita politica, economica e sociale e ad eliminare discriminazioni e disuguaglianze di fatto che le donne subiscono¹⁶. Due importanti sentenze riguardano la direttiva n. 76/207, che sancisce la parità di genere ammettendo deroghe laddove il sesso sia una condizione determinante per differenziare l'accesso ai posti pubblici, in relazione alla natura e alle condizioni di esercizio di alcune attività, vietando, altresì quelle discriminazioni con riferimento allo stato familiare e matrimoniale della donna. La direttiva deve essere interpretata in maniera restrittiva, concedendo la possibilità di un trattamento differenziato in relazione al sesso solo laddove ci siano particolari esigenze legate alla condizione biologica della donna¹⁷.

In conclusione, come attestato dalla dottrina e giurisprudenza, è ormai 'naturale' adottare provvedimenti a favore del genere femminile; tuttavia, siamo sicuri che con tali misure non si finisca per ammettere una sorta di 'minus - valenza' politico - istituzionale delle rappresentanti femminili, una sorta di 'inferiorità' politica di esse, ledendo la dignità femminile stessa e scoraggiando le donne a

¹⁶ Cfr. Raccomandazioni nn. 84/235 e 84/635; risoluzioni del Consiglio del marzo del 1995 concernente i settori pubblicitari e decisionali; raccomandazioni nn. 96/654 e 3/2003; direttive nn. 75/117, 79/7, 86/378, 86/613, 92/85, 96/34, 97/80, 2000/78, 2002/73, 2004/113, 2006/54, 2007/23, 2010/41.

¹⁷ Cfr. A. CERRI, *L'eguaglianza*, Laterza, Bari, 2003; ID, *L'eguaglianza giuridica come regola di garanzia e come principio di civiltà*, in *L'eguaglianza*, op. cit.; ID, *L'eguaglianza nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1976; ID, *Il principio di eguaglianza in relazione al sesso*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1971; R. BIFULCO – A. CELOTTO – M. OLIVETTI, *Commentario alla Costituzione*, voce art. 51 Cost., Utet, Torino, 2006; L. GIANFORMAGGIO, *Eguaglianza, donne e diritto*, Il Mulino, Bologna, 2005; I. NICOTRA, *La rappresentanza di genere: presente e futuro*, in www.upinet.it, 2010; C. NOTO, *La rappresentanza di genere supera indenne il vaglio della Corte costituzionale*, in www.giustamm.it, 2010; S. SCARPONI – E. STENICO, *Le azioni positive: le disposizioni comunitarie, luci e ombre della legislazione italiana; il raccordo con la normativa in tema di tutela delle minoranze etniche*, in *Il nuovo diritto antidiscriminatorio: il quadro comunitario e nazionale*, Giuffrè, Milano, 2007; O. LA TEGOLA, *Politiche e strumenti di pari opportunità tra uomini e donne*, Università di Cassino, reperibile sul web; A. DEL RE, *La rappresentanza di genere in Europa. Quote elettorali e dati*, Università di Padova, reperibile sul web.

concorrere, pur senza effettive pari condizioni di partenza e senza misure *ad hoc*, con i colleghi del genere maschile?

PARTE SECONDA

RAPPRESENTANZA DI GENERE E DIRITTO: UNA PIANTA DALLE RADICI PROFONDE

«Natura vuole che tutte le occupazioni siano accessibili alla donna e tutte all'uomo». Lo affermava Platone¹⁸.

Il diritto, si sa, è figlio della cultura di un popolo, e spesso ha radici profonde nella storia che trova nei suoi autori la migliore esemplificazione.

E' altresì noto, però, che, a volte, un passato antico possa essere più *moderno*, più avanzato, di un tempo presente, nel senso che l'evoluzione storica è spesso talmente complessa che il percorso non è sempre in avanti, ma ci sono ripensamenti e passi indietro, momenti di stasi e momenti di accelerazione. Si pensi, per esempio, come per molti aspetti il mondo classico fosse più "avanzato" del mondo medievale.

Ebbene, il nostro diritto è frutto di evoluzioni, stasi ed accelerazioni, proprio come la storia e sarà, in questa sede interessante osservare scientificamente, come alcune tematiche oggetto oggi di riflessione tra i giuristi, magari nella cultura classica erano state già elaborate.

Il tema della ricerca delle radici del diritto su un capitolo tanto articolato quale la parità di genere sarebbe complesso e richiederebbe un'altra sede, qui noi ci limiteremo ad osservare, in via del tutto esemplificativa, come il discorso della contemporaneità tragga linfa da un'analisi comparata tra il diritto e la cultura classica, e la lingua, spingendoci un po' in un aspetto specifico, poiché non vi sono dubbi circa l'importanza della lingua nella «costruzione sociale della realtà».

¹⁸ si vedano le bellissime pagine di M. SAUTET, *Dell'emancipazione delle donne : dieci interviste impossibili con Confucio, Platone, Aristotele, Agostino, Avicenna, Tommaso d'Aquino, Hume, Schopenhauer, Stuart Mill, Nietzsche*, Milano, Ponte alle Grazie , 1999

Circa la complessità del tema nella cultura latina e greca si possono prendere le mosse da una notazione di grammatica, a tutti conosciuta: in grammatica abbiamo *tre generi*, il maschile, il femminile, il neutro.

Precisiamo sin d'ora che considereremo il neutro non come fatto puramente linguistico, ma come fenomeno culturale e sociale.

Nell'evoluzione della lingua italiana i generi sono stati ridotti a due: maschile e femminile, sebbene tracce di neutro (di origine latina) si trovano solo nel dialetto siciliano: es. tutti i nomi di frutta che al sing. hanno l'uscita in -u e appartengono ad uno strato latino: Sing. piru / Plur. pira; Sing. prunu / Plur. pruna; Sing. pumu / Plur. puma¹⁹.

E' quindi interessante, prendendo le mosse da questo *tecnicismo della lingua*, che è stato magistralmente approfondito dai filologi, vedere come il *genere* fosse visto nella cultura classica e fosse ripartito non in due, ma in tre²⁰.

Diritto e lingua, secondo la nostra linea di ricerca che negli anni va ormai consolidandosi, sono strettamente connessi, lo studio dell'una getta luce sull'altra. L'analisi di un dato linguistico formale può darci *insights* sulla organizzazione sociale, la quale a sua volta ci illumina sulla organizzazione in termini di diritto. Il principio della doppia valenza del maschile contrasta con un assioma della teoria dei tipi logici, formulata da Russell e Whitehead nei *Principia Mathematica*, secondo cui «qualunque cosa presupponga tutti gli elementi di una collezione non deve essere un termine della collezione stessa», ad esempio il genere umano è la classe di tutti gli individui, ma non è esso stesso un individuo. Il linguaggio naturale spesso contravviene a questo assioma: parte degli studiosi hanno osservato come spesso nella lingua sia difficile distinguere chiaramente tra elemento e classe con inevitabili conseguenti confusioni. Ciò che stupisce però è che, pur rilevando e lamentando le ambiguità che ciò genera, non sia venuto in

¹⁹ L. LA ROCCA, *Dizionario siciliano-italiano e italiano-siciliano: con particolare riferimento al dialetto del centro Sicilia nella vecchia civiltà contadina, con la citazione di proverbi e modi di dire, ecc.*, Caltanissetta, Terzo millennio, 2000

²⁰ si veda l'antichissimo volume, dallo straordinario fascino anche per il bibliofilo: *Theodori Gazae Introductionis grammaticae libri quattuor, unà cum interpretatione latina, nuper ab Hercule Girlando Mantuano, & recognita, & ab omni uitio expurgata*, Venezia: Francesco Garrone, 1527 Mense Nouembre - Venetijs : in aedibus Francisci Garoni 1527. XII Cal. Nouem

mente che l'esempio più chiaro fosse proprio il doppio uso della parola «uomo» («man» per l'inglese) con valore marcato e non marcato.

Alcuni grammatici latini, tra i quali Donato, parlano di *nomina (o genera) fixa* e *nomina (o genera) mobilia*, presentando, come esempi dei primi, coppie del tipo *pater / mater* o *frater/soror* e dei secondi, coppie del tipo *filius / filia*.

E' nota l'ipotesi secondo cui la nascita di una classe di nomi femminili sarebbe un fenomeno relativamente recente nella storia della protolingua indoeuropea, probabilmente da ascrivere alla fase unitaria tarda di poco precedente alla separazione di singoli rami linguistici della famiglia, e da ricollegare con lo sviluppo di una classe di nomi con tema in -a-, vocale derivata con tutta probabilità da un antico suffisso in laringale -h- connesso anche con le terminazioni di nominativo e accusativo neutro plurale.

Il *genere grammaticale* è una caratteristica più evidente nelle lingue romanze (e in alcune altre lingue indoeuropee) che in inglese in cui è limitato ai soli pronomi personali.

Nella cultura classica, sia latina che greca, si trovano moltissimi elementi relativi alla concezione dei due sessi, donne e uomini, in relazione alle loro caratteristiche peculiari, alle loro differenze, ai loro rapporti: sono proprio questi gli elementi attorno ai quali ruota il secolare dibattito che prenderà il nome di *querelles des sexes*, o *des femmes* considerato che proprio la donna, il suo ruolo e il suo rapporto con il sesso maschile, costituiscono i nodi problematici fondamentali di questo dibattito.

Il termine “genere” è usato, in origine, nella grammatica latina, per indicare se un determinato vocabolo sostantivo è maschile o femminile. Proprio l'uso che ne viene fatto nella grammatica è indicativo di quanto le culture siano permeate da questo tipo di distinzioni. Esso, osserva Connell, «deriva sostanzialmente da un'antica radice indoeuropea, che significa “produrre” (da cui per esempio “generare”), e che in diverse lingue ha dato poi luogo a parole indicanti “la specie” o “la classe” (cfr. il latino *genus*, ancora usato nel senso di “genere umano”)». Sebbene sia propria di molte lingue una distinzione tripartita che comprende il maschile, il femminile e il neutro, tuttavia la maggior parte dei dibattiti contemporanei sul genere si fonda su posizioni dicotomiche – tra il

maschile e il femminile – tralasciando quella che si può considerare come terza categoria. Il genere, a partire dall'assunto secondo il quale esisterebbe una linea di demarcazione biologica tra il maschile e il femminile, viene definito come «la differenza sociale o psicologica che corrisponde a questa demarcazione, nella misura in cui ne sarebbe la causa oppure l'elaborazione successiva»(Connell, 2006, pp. 37-38). Il quadro storico, bene, viene elaborato da Ampola che sostiene che: «sebbene le donne costituiscano per numero la metà del genere umano e per costituzione non difettino delle capacità di pensiero, di linguaggio, e d'azione degli uomini, la loro influenza nella formazione dell'opinione e della volontà pubblica è stata nel tempo rigorosamente limitata tramite una ripartizione dei ruoli che le ha confinate nella sfera privata. Pur esistendo significative sfumature ed eccezioni, all'interno tutte le comunità sociali conosciute, sia che esse si distinguano per origini di etnia, classe, religione e politica lo status attribuito alle donne è sempre subalterno a quello maschile»²¹.

Passando in questa nostra dinamica introduttiva del diritto, al mondo latino, si osserva come nella *Consolatio ad Marciam* (37-41 d.C.) e nella *Consolatio ad Helviam matrem* (41 d.C. circa) Seneca delinea due mirabili personalità femminili, assai simili tra loro, poiché connotate entrambe da un sostrato di potenza interiore che tende ad elevarsi notevolmente al di sopra di ogni canone reale²².

Il modello cui sia Marcia che Helvia sono invitate a conformarsi è l'equivalente femminile del *sapiens* stoico, che si contenta di quel pochissimo che la natura esige per la sopravvivenza fisica e che anche in condizioni di estremo disagio sa trovare la felicità in sé stesso, nell'esercizio della virtù e nella contemplazione della natura divina dell'universo. La forza cui devono fare appello è una risorsa che nasce nella loro anima, si realizza all'interno dell'anima stessa ed agisce allo scopo di costituire un equilibrato e conseguentemente distaccato rapporto con determinati ambiti della realtà.

²¹ M. AMPOLA- L. CORCHIA, *Dialogo su Jurgen Habermas, le trasformazioni della modernità*, Edizioni ETS, Pisa, 2007, p. 147.

²² *cf.* l'utilissimo A.L. MOTTO, *Seneca: a critical bibliography, 1900-1980: scholarship on his life, thought, prose and influence*, Amsterdam, A. M. Hakkert, 1989 e T. DE ROBERTIS e G. RESTA [a cura di] *Seneca: una vicenda testuale*, Firenze, Mandragora, 2004

Sono donne eccezionali, che preferiscono affrontare le problematiche esistenziali riconoscendo i tratti autentici di esse e sforzandosi di respingere gli aspetti effettivamente contingenti e materiali, secondo i principi della filosofia stoica.

Assoluto ed indiscutibile “precetto” è la scelta di combattere il dolore.

Anche nel mondo orientale, si pensi alla distinzione dei nomi camito-semitici in un genere maschile ed in un genere femminile venne adottata dai grammatici moderni, già usi alla stessa distinzione aristotelica anche per le lingue indoeuropee, attraverso le opere della originaria grammatica semitica. A. Merx nella sua «*Historia artis grammaticae apud Syros*» mostra che anche i grammatici siriaci ed arabi usano le definizioni di «maschile» (ar. mudakkarun] e di «femminile» (ar. mawannatun } per indicare i due generi, poiché essi pure si rifanno alle categorie greche in quanto i Siriaci risalgono a Dionisio Trace (II sec. a.C.) e gli Arabi direttamente ad Aristotele.

Ma già Sibawaihi e Barhebraeus operano una distinzione fra il genere degli esseri viventi che essi chiamano maschile o femminile reale (ar. hakikiyyun] e quello degli esseri inanimati che essi chiamano maschile o femminile non reale (ar. gayru hakikiyy").

Ciò prova che già al tempo di questi grammatici la lingua parlata non riconosceva alcun nesso fra genere grammaticale e sesso se non nel caso di esseri animati. La linguistica semitica del secolo scorso si sforza tuttavia in generale di giustificare nella realtà la distinzione dei generi sulla base delle loro denominazioni di maschile e femminile così casualmente applicate alle due classi di sostantivi. Ancora nel 1912 W. Wundt dichiara che nelle lingue camito-semitiche le differenze di sesso sono alla radice delle differenze di genere, le prime essendo state estese alle seconde. Allo stesso modo H. Paul sostiene che la differenziazione nei due generi di nomi che non hanno collegamento diretto col sesso è dovuta a «eine Wirkung der Phantasie» teso appunto ad attribuire un sesso anche a questi ultimi.

In questa nostra panoramica culturale sul genere, non possiamo citare quanto fatto tra il 1977 e il 1978 da Roland Barthes, il quale tenne al *Collège de France* un corso dedicato al neutro. Il corso è stato trascritto da Thomas Clerc e pubblicato dalle Editions du Seuil nel 2002 con il titolo *Le Neutre*.

Barthes offre un'elaborazione del concetto da un punto di vista semiologico che porta ad una definizione inedita. Afferma Barthes: «*pour moi, le Neutre ne renvoie pas à des 'impressions' de grisaille, de 'neutralité', d'indifférence. Le Neutre – mon Neutre – peut renvoyer à des états intenses, forts, inouïs.*»

Né grigio, né indifferente, per l'autore il *Neutre* non ha lo stesso significato del “neutro” definito nel dizionario. Più avanti negli appunti Barthes chiamerà “doxique” o “endoxal” il neutro della lessicografia e sceglierà di porre al centro della sua indagine quello definito come “mon Neutre”.

Tornando al mondo antico, vediamo come si realizzi quanto magistralmente osservato da Amato e D'Agostino, che sebbene in altro contesto, dicono che: «Sulla scena domina un solo soggetto, il maschio, che reifica tutto il resto e che scava attorno a sé il vuoto, quel vuoto che corrisponde alla secolare assenza storico-simbolica della donna [...]»²³.

Emerge, quindi, da questo quadro sommario e di sintesi, come la distinzione tra i generi, addirittura tre nel mondo latino e greco, ci sia sempre stata perché connessa con la natura dell'uomo. Oggi il diritto dovrebbe portare alla neutralizzazione generale, cioè eliminare ogni elementi discriminatorio tra uomini e donne.

Ebbene da questo percorso di differenze, anche in termini di partecipazione alla vita sociale, si arriva fino ai giorni nostri con una ormai acquisita, per molti aspetti, almeno nella società occidentale, condizione di giusta ed agognata condizione di parità, anche e soprattutto in termini di partecipazione alla vita politica e sociale. La lotta per i diritti femminili, civili, sociali e politici, è caratterizzata da un duplice processo: da una parte di universalizzazione dei diritti, dall'altra di diversificazione e creazione di modelli alternativi rispetto a quelli esclusivamente maschili. Oggi le donne godono dell'eguaglianza giuridica e di tutti gli stessi diritti degli uomini. Possono accedere a tutte le professioni e a tutti gli uffici.

²³ A. AMATO- F. D'AGOSTINO, *Cento e una voce di filosofia del diritto*, Giappichelli Editore, Torino, 2013, p. 28

L'indagine in questa sede è condotta, invece, sull'ideologia complessiva, intesa come «*systeme des idées, des représentations qui domine l'esprit d'un homme ou d'un groupe social*»²⁴.

La vera linea di confine tra un tempo ed un altro, nel nostro ordinamento, sul tema è rappresentato dall' art. 51 della Costituzione²⁵ che riconosce il diritto del cittadino di accedere “in condizioni di eguaglianza” alle cariche elettive pubbliche e agli altri uffici pubblici. La disposizione garantisce in tal modo una situazione giuridica soggettiva che risulta azionabile in via giurisdizionale. Essa costituisce una chiara specificazione del divieto di discriminazioni in base al sesso contenuto nel principio di uguaglianza formale, sancito dall'art. 3, comma 1, Cost. La disposizione al primo comma racchiude un principio che ha valore di “principio fondamentale” dell'ordinamento costituzionale: “non solo perché porta al riconoscimento di un diritto “politico” del cittadino avente più di altri, proprio per questa sua natura, i caratteri della inviolabilità (art. 2), ma altresì perché concorre

²⁴ ALTHUSSER, 1970, p. 22.

²⁵ Rispetto all'evoluzione delle azioni positive ed al loro rapporto con il principio di eguaglianza nell'ordinamento comunitario, alla luce della giurisprudenza della CGCE, vedi, A. D'ALOIA, Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale. Contributo allo studio delle azioni positive nella prospettiva costituzionale, Cedam, Padova, 2002, pp. 322 e ss.; S. NINATTI, “Azioni positive e discriminazioni per sesso nel diritto comunitario”, in Quaderni costituzionali, 2/2000, pp. 465–469; E. PALICI di Suni Prat, “Il principio di eguaglianza nell'Unione europea”, in AA.VV. (a cura di A. Lucarelli, A. Patroni Griffi), Dal Trattato costituzionale al Trattato di Lisbona, ESI, Napoli, 2009, p. 261; M. D'AMICO - S. LEONE, “La rappresentanza politica femminile”, in M. Cartabia (a cura di), I diritti in azione, Il Mulino, Bologna, 2007, pp. 481 e ss.; G. BRUNELLI, Donne e politica, Il Mulino, Bologna, 2006, pp. 87 e ss.; M. CUNIBERTI, “Art. 51”, in AA.VV. (a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti), Commentario alla Costituzione, Milano, 2006, p. 524; G. BRUNELLI, “Art. 23. Parità tra uomini e donne”, in R. Bifulco, M. Cartabia, A. Celotto (a cura di), L'Europa dei diritti. Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, Il Mulino, Bologna, 2001, pp. 179–185; E. PALICI di Suni Prat, “Parità di genere”, in Digesto Disc. Pubbl., Torino, 2008, pp. 601 e ss.; C. PINOTTI, “Parità di trattamento fra uomini e donne, tra mainstreaming e azioni positive, nel diritto comunitario e nel diritto costituzionale alla luce delle riforme costituzionali”, in Il Consiglio di Stato, Roma, 7–8, 2005, pp. 1451–1477.

oggi a realizzare in modo tangibile la democraticità della Repubblica, attraverso l'ingresso dei cittadini nel tessuto vivo delle istituzioni"²⁶.

La nostra ricerca ha sostanzialmente finito per convergere sull'evidenza che il linguaggio nella storia delle lingue classiche non è sessuato, ma che è l'ideologia a naturalizzarlo come tale. Si pensi alla Medea (in tutti gli autori classici che ne hanno parlato), ad esempio, e si vedrà come ella usa particolari strategie enunciative non autoritarie, se non quando occupa un ruolo calato marcatamente nel dolore, rinviando ad un posizionamento interiorizzato di inferiorità che si riflette nella pratica linguistica. E' così che da una posizione differenzialista si passa ad un'ottica di decostruzione e di gender.

D'altronde è proprio il perdurare di certa ideologia che in molti casi ancora non permette di superare un'impostazione dicotomica e differenzialista.

Nella letteratura tradizionale lo studio e l'analisi del contenuto e della struttura dell'art. 51 sono sempre stati accompagnati dal collegamento con l'art. 3 del testo costituzionale, poiché l'inciso che più di altri ha destato interesse è quello che fa riferimento alle "condizioni di eguaglianza". L'uguaglianza, infatti, può venire in rilievo come generalità delle regole, unicità del soggetto giuridico, eguaglianza di fronte alla legge, divieto di discriminazioni, eguaglianza nei diritti fondamentali, pari opportunità di perseguire i progetti di vita e di partecipare all'organizzazione della società. In dottrina si è ritenuto che ciascuno di questi significati può essere, al tempo stesso, formale rispetto a quelli che lo seguono e sostanziale rispetto a quelli che lo precedono. «La distinzione tra uguaglianza formale ed uguaglianza sostanziale, che viene comunemente applicata dalla dottrina e dalla giurisprudenza italiana, potrebbe apparire riduttiva, oltre che propizia ad una visione dicotomica dei principi considerati»²⁷.

Nella cultura greca abbiamo ben identificato l'uomo/eroe, si pensi ad Achille ed Ettore in Omero. Ci sono poi donne di straordinario fascino, si pensi a Penelope o alla personalità problematica della Medea di Apollonio Rodio, per arrivare poi al

²⁶ U. POTOTSCHNIG, Sub. art. 97 [e 51], in Commentario della Costituzione, fondato da G. BRANCA e continuato da A. PIZZORUSSO, Zanichelli, Bologna, 1994, pp. 361- 362.

²⁷ M. FORTINO, voce Parità dei sessi, in Enciclopedia del diritto, Giuffrè, Milano, 1981, pp. 697-722.

degrado della figura femminile in Procopio di Cesarea con Teodora, moglie di Giustiniano. Ma prima ancora c'è la donna in Lisia, nella celebre orazione *Per l'uccisione di Eratostene*, degradata anche qui e forse introduzione a Procopio.

Questo passaggio da Penelope a Teodora indica l'evoluzione della figura femminile nella cultura greca.

In questo lavoro, quindi, l'approccio di genere è utilizzato per un'analisi linguistica e giuridica a più risvolti.

Dall'assimilazione del principio di pari opportunità al principio di uguaglianza sostanziale discende il riconoscimento della sua natura di diritto fondamentale, quindi immediatamente applicabile, da intendersi come parametro di legittimità sostanziale di attività amministrative.

In una breve sezione del liber XV degli "Annales" di Tacito (cap.LI-LVII) una figura minore, Epicharis, è resa memorabile per il modo in cui sono rappresentati certi suoi atti, parole e la circostanza della sua morte: è un'umile liberta che, a fronte della viltà di tanti congiurati (congiura dei Pisoni, 65 d.C.), sa resistere eroicamente a un'intera giornata di feroci torture e si sottrae a una seconda giornata trovando un modo ingegnoso di darsi la morte²⁸.

La vicenda di questa donna mostra una notevole crescita personale: Epicharis, a seguito dell'arresto, ha la forza di proseguire la propria lotta contro il potere imperiale modificando le sue "armi"; nel momento in cui non le è più concesso alcuno spazio di intervento attivo sulla società compie la scelta del suicidio, presentato come il suicidio di un sapiens stoico, atto estremo di affermazione della libertà, di denuncia verso chi la opprime.

La descrizione delle torture cui Epicharis è sottoposta è cruda, ma è essenziale a comprendere a fondo la carica rivoluzionaria del suo atto, simbolo di un grado superiore di accettazione del proprio destino e della realtà circostante:

«...portata alle stesse torture su di una portantina perché con le membra slogate non poteva più stare in piedi, pose il collo entro un laccio formato da una fascia che aveva tolto dal petto e legato ad arco sulla spalliera a mo' di capestro e, premendo con tutto il suo peso, spinse fuori dal corpo la poca vita che ancora le restava.» (cap. LVII).

²⁸ cfr. P. GRIMAL, *Tacito*, Milano, Garzanti, 1991, pp. 342-356

Il giudizio che Tacito pronuncia su questo personaggio è perentorio: «Questa schiava liberata (libertina mulier), che in una situazione così grave difendeva gente estranea...,offerse un esempio tanto più luminoso (clariore exemplo) proprio quando dei nati liberi e uomini e cavalieri romani e senatori, che la tortura non aveva ancora toccato, si affrettavano a tradire ciascuno le persone più care.» (cap. LVII).

PARTE TERZA

CONCLUSIONI

Quanti si occupano, come chi scrive, di diritto, sanno che nel corso del percorso storico gli interventi normativi ed amministrativi sono costellati di svariate iniziative, sia sul piano del diritto comunitario sia su quello interno, che provano a offrire una soluzione che possa condurre ad una effettiva parità tra gli uomini e le donne in tutti i settori della vita sociale, professionale e politica- istituzionale. Tuttavia, gli sforzi profusi in tale direzione non sono ancora riusciti a scardinare del tutto il divario di “genere”, soprattutto nell’ambito del delicato tema della rappresentanza politica. Questo perchè permangono forme latenti di resistenze culturali alla realizzazione di una concreta ed effettiva parità di genere sia nelle opportunità iniziali sia negli obiettivi finali. In particolare, dissertare di rappresentanza politica “al femminile” vuol dire per taluni mettere in crisi il concetto stesso di “rappresentanza politica”, il cui nucleo caratterizzante implica la necessità che il rappresentante si renda portatore degli interessi di tutti - in quanto “generale” essa deve comporsi di donne e di uomini - e non rappresenti soltanto quelli di alcuni. In passato, si temeva che l’introduzione della differenza “sessuale” nella categoria della rappresentanza politica recasse con sé il rischio che altri gruppi omogenei potessero pretendere di essere rappresentati in Parlamento, con il rischio che la sede eletta per la rappresentanza della volontà generale potesse ridursi ad un’Assemblea frazionata in gruppi disomogenei, espressione di tante volontà “di parte”.

La stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 422/1995, ha posto questa obiezione quale fondamento della decisione, in particolare, i punti fondamentali della sentenza hanno indicato: a) l'irrilevanza giuridica del sesso nel principio di eguaglianza di cui all'art. 51 della Costituzione; b) che l'eleggibilità e la "candidabilità" prescindono dall'appartenenza ad uno dei sessi; c) che le azioni positive non possono incidere sul contenuto dei diritti costituzionalmente garantiti; d) l'assoluta parità sancita dall'art. 51 in tema di elettorato passivo. Seguendo il tracciato della Corte si è ritenuto che il paragone tra "rappresentanza di genere" e "rappresentanza dei singoli gruppi di interesse" sia un falso problema.

Dalla nostra breve analisi che ha voluto avere i contorni marcatamente scientifici, si evince che decostruendo il paradigma sessuale, si pone l'attenzione sull'essere persona e si desessualizzano valori e caratteristiche.

Stando alle nuove disposizioni di legge e agli argomenti della giurisprudenza, si possono al contempo comprendere le perplessità sollevate da alcuni studiosi in ordine alla reale innovatività della riforma, con riferimento a plurimi profili. Anzitutto, il Testo unico degli Enti locali ragiona ancora una volta di "presenza di entrambi i sessi" in Giunta, non già di presenza paritaria o equilibrata. Interpretando a stretta lettera la disposizione, la si potrebbe ritenere correttamente applicata laddove il Collegio si aprisse ad un solo assessore di sesso femminile²⁹. Un precedente interpretativo rilevante in questo senso potrebbe essere rappresentato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 2003, ove, giudicando di una simile formulazione contenuta nella disciplina valdostana, la descrisse come misura unicamente volta ad «impedire che si attui una discriminazione sfavorevole ad uno dei due sessi, attraverso la totale esclusione di candidati ad esso appartenenti». Percorsi interpretativi più audaci attorno alla

²⁹ Significativo che nel corso dell'iter parlamentare siano stati presentati emendamenti volti ad introdurre obiettivi più ambiziosi, come, appunto, la partecipazione "paritaria" o "equilibrata" dei due sessi in Giunta. Nel presentare emendamenti di questo tenore, l'on. Mura ne spiegava il senso affermando che, altrimenti, "la presenza è garantita anche quando, su venti posti disponibili, diciannove sono assegnati ad un genere e quello rimanente a quell'altro, che è qualcosa di ben diverso dal concetto di pari opportunità e, soprattutto, di pari rappresentanza tra i generi" (Camera, sed. 8 maggio 2012).

nostra disposizione sono stati per vero battuti. Ci si riferisce alle sentenze rese dal Tar Lazio³⁰ nelle quali si è in via generale sostenuto che «l'effettività della parità non può che essere individuato nella garanzia del rispetto di una soglia quanto più approssimata alla pari rappresentanza dei generi, da indicarsi dunque nel 40% di persone del sesso sotto-rappresentato». La statuizione è stata oggetto di critica da parte del Consiglio di Stato, che ribaltando nel merito ha asserito che in assenza di precise prescrizioni normative non si può trarre dalla legislazione «una soglia quantitativa di presenza del sesso femminile nelle compagini di governo degli Enti Locali», e che «non è possibile l'interprete si sostituisca alla sede normativa e determini egli stesso, estemporaneamente ed arbitrariamente, il numero minimo di componenti di ciascun sesso»³¹.

Nella dottrina costituzionalistica la democraticità di accesso si configura come oggetto di un diritto soggettivo pubblico, così qualificato in relazione alla qualità rivestita dal soggetto passivo, lo Stato o altro pubblico potere, nei cui confronti viene esercitata la titolarità del diritto stesso³². Per l'accesso alle «altre Istituzioni», ai pubblici uffici non elettivi, valgono quali parametri specificativi ed essenziali, il buon andamento e l'efficienza dell'amministrazione³³.

³⁰ Tar Lazio, in merito alla nomina di Giunta del Comune di Civitavecchia, sent. n. 633 del 2013; in merito alla nomina di Giunta del Comune di Colferro, sent. n. 8206 del 2013, in Consulta Online.

³¹ Consiglio di Stato, sez. 5, sent. n. 3144 del 2014; la conclusione era già stata elaborata dalla prima Sezione del Consiglio di Stato nel parere 16 marzo 2012, n. 1306, affare n. 1263- 2011, Adunanza del 18 gennaio 2012.

³² C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Cedam, Padova, 1991.

³³ L'art. 97 Cost. recita:«Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge», cfr. altresì, Legge 4 marzo 2009, n. 15, «Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti», in G. U. n. 53 del 5 marzo 2009.

Ed infine, questo nostro *excursus* storico, linguistico e giuridico, ci piace concluderlo con una data: il 9 febbraio 1963 che segna lo scatenarsi di un «terremoto generato dall'ingresso massiccio, dopo millenni, di un punto di vista negato, di una storia nascosta, di una cultura violentata, all'interno del luogo maschile per eccellenza»³⁴: la magistratura. Vanno ricordate le “madri costituenti”, le poche donne che hanno contribuito a formulare le disposizioni costituzionali nel modo più utile all'effettivo mutamento della condizione femminile. Il clima, non era favorevole: «Rimane nella storia di quegli anni, documentata dai resoconti delle discussioni e dagli atti delle sedute, una traccia, che si rileva con disagio, dell'atteggiamento di non pochi uomini, peraltro di grande ingegno e cultura e di esperta dottrina giuridica, i quali ostacolarono, in qualche caso con fermezza, il processo di promozione socio- giuridica della donna»³⁵.

Occorre quindi, anche alla luce di questo percorso storico, una sorta di neutralizzazione che possa combinare alcune delle caratteristiche tradizionali con altre che lo sono meno.

Le Figaro celebra in un articolo l'accumulo di ruoli pubblici e privati di Clara Gaymard che descrive così: «[elle] possède toutes les caractéristiques de la femme 'moderne'. Pas du tout bégueule, pas franchement coincée, elle est de celles qui veulent tout concilier : famille et 'boulot' .»³⁶

In questo studio abbiamo voluto evidenziare prendendo le mosse dal concetto di neutro grammaticale nelle culture classiche come oggi il paradigma sessuale che oppone il femminile al maschile risulti solo in parte neutralizzato dall'evoluzione della posizione delle donne nella società.

La nostra ricerca tra diritto e cultura vuole portare ad una sorta di reazione a rappresentazioni femminili e maschili paradigmatiche, senza curarsi di porre un'etichetta sul soggetto di cui si parla, poiché questo è veramente un modo per

³⁴ P. DI NICOLA, *La giudice. Una donna in magistratura*, Ghena, Roma, 2012, p. 68.

³⁵ M. FEDERICI, *La donna alla Costituente*, in *Studi per il XX anniversario dell'Assemblea Costituente*, Firenze, 1969, pp. 202 e ss.

³⁶ FULDA, *Le Figaro*, 23 juin 2003, p. 36

porre lo stesso in quanto Soggetto, universale e non rientrante in una sola parziale categoria.

Ci sembra allora che questo *neutro* sia auspicabile in quanto neutralizzazione delle divisioni e delle gerarchie tra esseri umani in base alle differenze sessuali ma anche razziali, economiche, culturali, perchè alla neutralizzazione si può far ricorso anche per includere la differenza, sessuale o di altra natura, nel concetto di universalità umana.